

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 11 novembre 2024, n. 696

[ID VIP 8328] - Parco agrotovoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 33,91 MW, da realizzare nel Comune di Castellaneta (TA). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Kea01 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali

- in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
 - ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
 - con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 155050 del 09.12.2022, acquisita in data 15.12.2022 al prot. n. 15703 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 15911 del 20.12.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 146 del 03.01.2023, con la quale il Comune di Castellaneta ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 3842 del 08.03.2023, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi riportate
- nota prot. n. 5154 del 24.03.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha espresso valutazione negativa;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8328, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrotovoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 33,91 MW, da realizzare nel Comune di Castellaneta (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società “Kea01” S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all’adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 8328.pdf - 0398f1149d8e2e2c12d42a2f70955a750c559138da5718ef4eb5351b75e3b4e1

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA / VINCA

Riesame della scheda istruttoria relativa al progetto individuato con ID VIP 8328

Tipologia di progetto:	Agrivoltaico
Denominazione:	/
Potenza:	nominale in DC di 33,908 MW e potenza in AC di 30 MW
Ubicazione:	Contrada Masseria la Prechicca nel Comune di Castellaneta (TA)
Proponente:	KEA01 S.R.L.

Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dalla società proponente, pubblicati sul portale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MASE e disponibili all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9235/13546>

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nel comune di Castellaneta (TA), di un impianto agrivoltaico che si svilupperà all'interno di un fondo agricolo di superficie complessiva pari a 56,6 ha di cui circa 17,7 ha saranno occupati dai pannelli fotovoltaici e circa 36,8 ha saranno coltivati. L'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è per lo più pianeggiante, avente una quota compresa tra 270 m. e 290 m. s.l.m., localizzata sulle porzioni delle particelle 28, 66, 67, 10, 13, 14, 51, 52, 53, 60, 61, 8, 21, 32, 192, 197 del Foglio 11 del catasto terreni del Comune di Castellaneta. L'impianto è suddiviso in 4 parti: la parte più ad Ovest e le due a nord sono completamente pianeggianti mentre la parte più ad est risulta essere quella più ondulata, ragione per cui qui la disposizione dei moduli risulta essere più disomogenea. L'accesso al sito viene effettuato attraverso una strada privata che si collega direttamente alla strada provinciale n.22 che costeggia il sito nel lato Nord.

L'impianto agro-fotovoltaico che la Società intende realizzare include:

- l'impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale con potenza nominale in DC di 33,908 MW e potenza in AC di 30 MW;
- la dorsale di lunghezza pari a circa 8 Km in cavo interrato a 30 kV per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alla stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV, ubicata nel Comune di Castellaneta, circa 5 km in linea d'aria a ovest rispetto al sito dell'impianto;
- le attività di coltivazione agricola che saranno svolte all'interno dell'area dove sarà installato l'impianto fotovoltaico.

Il Parco fotovoltaico è costituito da un totale di 4 sottocampi così progettati:

1. Sottocampo A:

- Potenza AC 3,25 MVA
- Potenza DC 3,52MW
- 238 stringhe da 26 moduli 570W
- 13 inverter da 250 kVA.

2. Sottocampo B:

- Potenza AC 12 MVA
- Potenza DC 13,678 MW
- 923 stringhe da 26 moduli 570W
- 48 inverter da 250 kVA

3. Sottocampo C:

- Potenza AC 4 MVA
- Potenza DC 4,312 MW
- 291 stringhe da 26 moduli 570W

- 16 inverter da 250 kVA

4. Sottocampo D:

- Potenza AC 10,75 MW
- 836 stringhe da 26 moduli 570W
- 43 inverter da 250 kVA

In totale saranno installati:

- 59.488 moduli fotovoltaici potenza 570 W;
- 2.288 stringhe da 26 moduli ciascuna;
- 120 inverter di stringa da 250 kVA.
- N.11 Power station.

Nella figura sottostante è mostrato il layout dell'area di intervento prodotto dal proponente e il dettaglio della suddivisione dei campi, riportate nei documenti analizzati.



Fig. 1: Inquadramento dell'impianto su ortofoto e dettaglio suddivisione campi.

Il progetto prevede inoltre l'utilizzo agricolo delle porzioni di terreno non interessate dalle strutture costituenti l'impianto solare fotovoltaico, mediante la coltivazione di alcune specie cerealicole, leguminose e foraggere locali in agricoltura biologica ed in rotazione/avvicendamento tra loro.

Nello specifico si è previsto di impiantare le seguenti colture nelle 4 aree di progetto:

1. frumento duro varietà antiche (cereale);
2. trifoglio Alessandrino (Leguminose foraggere);
3. ceci, lenticchie (leguminose da granella).

Sotto la proiezione dei Tracker o comunque dell'impianto fotovoltaico della superficie di ha 17,7 si effettuerà la coltivazione di leguminose "autoricaccianti": il trifoglio alessandrino (*Trifolium alexandrinum* L.), la sulla (*Hedysarum coronarium* L.) e/o piante mellifere come il timo rosa capitato (*Thymus capitatus* L.) e la lavanda (*Lavandula latifoliae* L.).

Nel presente riesame di scheda istruttoria, è stata effettuata, con gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione, una verifica per l'idoneità all'installazione di impianti FER nelle aree individuate dal proponente, e considerando principalmente le aree occupate dai moduli fotovoltaici.

2. VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DELL'AREA

2.1 Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto occupata dai moduli fotovoltaici:

- **non** è interessata dall'installazione di impianti della stessa fonte (lett. **a**). Si specifica altresì che la particella n.139, interna alla particella n.192, facente parte dell'area di impianto, presenta un impianto fotovoltaico già realizzato con ID autorizzativo: F/CS/C136/14. Inoltre, all'interno dell'area di impianto sono presenti n.2 pale eoliche (foglio 11, particella n.199 e n.200) facenti parte di un impianto eolico autorizzato e realizzato con ID autorizzativo: E/11/07.
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett. **b**);
- **non** interessa né integralmente, né parzialmente, cave o miniere (lett. **c**);
- **non** è nelle disponibilità di gestori del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, né delle società concessionarie autostradali (lett. **c bis**);
- **non** è nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (lett. **c bis 1**);
- **non** presenta vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 (lett. **c-ter**);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. **c ter 1**);
- **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti, né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. **c ter 2**);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. **c ter 3**);
- **ricade** nella fascia di rispetto di 500 m. dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004 (lett. **c quater**) ed in particolare la parte a nord dell'impianto si trova a circa 400 metri dal "Tratturello Martinese" classificato dal Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, come appartenente alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, ovvero tra i tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo".

L'area di installazione dell'impianto Fotovoltaico in progetto risulta **NON IDONEA** ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.Lgs n.199/2021.

2.2 Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010




Fig. 2: Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

L'area di installazione dei pannelli fotovoltaici per l'impianto in progetto ricade direttamente tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, come mostrato in Fig.2. L'intera area infatti ricade in "Ulteriori siti" ovvero: "Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta". Si evidenzia inoltre la presenza di segnalazioni dei beni culturali ("Masseria Prechicca"), di "Boschi" e del "Tratturello Martinese".

Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- **non** è comprovata l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

Il DM 10-9-2010, inoltre, al punto **16.4**, sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalle indagini effettuate dal proponente mediante verifiche su supporti WEB GIS ufficiali di AGEA "Agenzia per le erogazioni in agricoltura" e SIT Puglia, è emerso che l'areale di progetto presenta le seguenti classi di utilizzazione del suolo:

- seminativo asciutto;
- vigneti da vino;
- oliveti da olio;
- incolto e/o pascolo;
- frutteti.

Tendenzialmente tutte le colture dell'intera area, sia quelle direttamente interessate all'intervento che nelle aree limitrofe, sono coltivate in seccagna, i seminativi non irrigui sono coltivati generalmente a cereali (grano duro, orzo e avena), forte è la presenza di foraggiere in quanto l'intera area risulta essere prettamente a vocazione zootecnica.

Si rileva inoltre che le produzioni di vino provenienti da questi territori rientrano tra le produzioni DOC e IGT. Nello specifico si riportano di seguito i vini DOC e il vino IGT caratteristici della provincia di Taranto ovvero:

- **Negramaro terra d'Otranto/Terra d'Otranto DOC;**
- **Colline ioniche tarantine;**
- **Aleatico di Puglia DOC;**
- **IGT Salento.**

Infine, si segnala che l'area è classificata per la presenza di diversi IGP quali Colline Ioniche Tarantine e Rosso Tarantino. Pertanto, la realizzazione dell'impianto potrebbe compromettere o interferire negativamente con la produzione di uve pregiate.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- la trasformazione di una porzione di territorio consistente in un'area ad alta vocazione agricola;
- di svolgere l'attività di coltivazione tra le interfile dei moduli fotovoltaici, avvalendosi di mezzi meccanici (essendo lo spazio tra le strutture, pari a 10,5 m., elevato rispetto ad impianti fotovoltaici di tipo tradizionale);
- di installare una fascia arborea perimetrale avente anche una funzione di mitigazione visiva;
- di riqualificare pienamente le aree in cui insisterà l'impianto, sia perché le lavorazioni agricole che saranno attuate permetteranno ai terreni di riacquisire le piene capacità produttive, sia perché saranno effettuati miglioramenti fondiari importanti (recinzioni, drenaggi, viabilità interna al fondo, sistemazioni idraulico-agrarie);

- di ricavare una buona redditività sia dall'attività di produzione di energia che dall'attività di coltivazione agricola.

3. CORRISPONDENZA AI CRITERI RIPORTATI NEL DOCUMENTO "LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRI-VOLTAICI" PUBBLICATO IL 27 GIUGNO 2022 DAL MITE

Dalla valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida in materia di impianti Agri-Voltaici, e considerato quanto indicato al paragrafo 2 del documento, si evince che l'impianto in progetto appartiene alla tipologia 2, ovvero: impianto fotovoltaico realizzato in area agricola. Esso potrà essere considerato un sistema "agrivoltaico" se rispetta i **requisiti A, B e D.2**.

Requisito A: il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In riferimento al requisito A, l'impianto agrivoltaico deve rispettare alcune condizioni costruttive e spaziali identificate dai seguenti parametri:

- **A.1:** Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione (*almeno il 70% della superficie deve essere destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)*)

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Verifica:

$$S_{agricola} = 36,8 \text{ ha}$$

$$S_{tot} = 56,6 \text{ ha}$$

Requisito A1 non rispettato in quanto la superficie agricola è circa il 65 % rispetto a quella totale.

- **A.2:** LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie occupata dai moduli e quella agricola

$$LAOR (S_{pv}/S_{tot}) \leq 40\%$$

LAOR (Land Area Occupation Ratio).

Verifica:

$$S_{pv} = 17,7 \text{ ha}$$

$$S_{tot} = 56,6 \text{ ha}$$

Requisito A2 è rispettato in quanto il LAOR risulta pari al 31 % circa.

Il Requisito A risulta rispettato soltanto in parte

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

- **B.1:** Continuità dell'attività agricola

Requisito B1 non verificabile.

- **B.2:** la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

FV_{agri} = produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico correttamente progettato (FV_{agri} in GWh/ha/anno)

$FV_{standard}$ = producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FV standard in GWh/ha/anno).

Verifica: requisito non verificabile

Il Requisito B non verificabile.

Requisito D.2: Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.

Un sistema agrivoltaico può essere costituito da un'unica "tessera" o da un insieme di tessere, anche nei confini di proprietà di uno stesso lotto, o azienda. Le definizioni relative al sistema agrivoltaico si intendono riferite alla singola tessera.

Verifica: nello SIA non sono previste modalità di gestione e di monitoraggio dell'attività agronomica.

Il Requisito D2 non è verificabile.

4. CONCLUSIONI

Si riportano di seguito i punti salienti della valutazione effettuata.

- **L'area di installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, relativamente ai lotti occupati dai pannelli fotovoltaici, risulta NON IDONEA ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.lgs 199/2021.**
- **L'area di installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, per quanto riguarda le superfici occupate dai pannelli, risulta NON idonea ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.**
- **Tutta l'area d'impianto è classificata come zona caratterizzata da produzioni di vino DOC, IGP e IGT.**
- **La realizzazione dell'impianto come Agrivoltaico non rispetta i requisiti e parametri indicati nelle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici.**